

Amministrazione
Rif.:LC163002.DOCX
Allegato A

Viareggio, 30 giugno 2021

DISCIPLINARE DI GARA

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara.

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura per l'affidamento della gestione unitaria dei moduli assistenziali e servizi connessi per la Residenza socio sanitaria (RSA) e la Casa di Riposo da affidarsi mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di esecuzione del servizio è nel Comune di Viareggio (LU) presso la sede della Casa di Riposo "Sacro Cuore di Gesù" indicato in intestazione.

L'importo complessivo, presunto dell'appalto esclusi gli oneri fiscali ammonta complessivamente ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) corrispondente ad un importo annuo di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). Tale corrispettivo è omni comprensivo di qualsiasi costo l'impresa affidataria del servizio debba sopportare per la gestione dello stesso e tiene conto delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti di cui l'Associazione ha reso piena disponibilità allo stesso.

2. Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909 n. 422 e successive modificazioni e i consorzi costituiti tra imprese ai sensi della legge 08/08/1915 n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Associazione committente;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui sopra, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui sopra anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di affidamento del servizio, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. Condizioni di partecipazione

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistano:

a) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Dlgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

b) sentenze, ancorché non definitive , confermate in sede di appello, relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell'art. 67, comma 8, del Dlgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i;

c) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 come sostituito dal D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/11/2002 n. 266;

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

4. Documentazione relativa alla gara e sopralluogo

Sarà possibile prendere visione della documentazione per la presentazione dell'offerta presso gli Uffici amministrativi della Casa di riposo all'indirizzo di cui sopra nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 previo appuntamento telefonico al numero +39 371 4501632.

Ai fini del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare per e-mail all'Associazione una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo entro il termine di dieci (10) giorni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La richiesta deve contenere l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la comunicazione. La data e l'ora del sopralluogo sono comunicati con almeno 5 giorni di anticipo.

Il presente disciplinare di gara, il capitolato tecnico e l'ulteriore documentazione inerente la presente procedura sono altresì disponibili sul sito internet della Casa di Riposo (<http://www.Sacrocuoreviareggio.it>)

5. Chiarimenti

E' possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail della Casa di Riposo inderogabilmente entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data di avvenuto sopralluogo. Le risposte a tutte le richieste presentate nei termini verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e saranno rese note a tutti gli altri concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Casa di Riposo.

6. Modalità di presentazione dell'offerta

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

Plico n. 1 - Documentazione amministrativa;

Plico n. 2 - Progetto tecnico;

Plico n. 3 - Offerta economica.

Tutti i plichi debbono essere contenuti in un unico contenitore sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo utile presso la Direzione amministrativa della Casa di riposo, all'indirizzo suindicato, entro e non oltre le ore 12 del 06 settembre 2021. Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine ivi previsto o che risulteranno incomplete o irregolari in ordine alla documentazione richiesta.

Nel contenitore ed in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, compreso numero di fax, e-mail, PEC e la dicitura "Procedura per l'affidamento della gestione unitaria dei moduli assistenziali e servizi connessi". In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora di presentazione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico, fax, e-mail, PEC per tutte le eventuali comunicazioni).

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

PLICO N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

da prodursi solo in originale:

a) Dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente) con la quale il concorrente stesso attesta, indicandole analiticamente, di non trovarsi nelle condizioni di seguito indicate:

1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del Dlgs. n. 159 del 06/09/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare/socio o il direttore tecnico;

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o ammesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena si richiama ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati messi nei confronti del titolare/socio o il direttore tecnico;

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19/03/90 n. 55 e ss.mm.ii.. La esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

- 6) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art 48 bis, comma 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione italiana; si intendono gravi le condizioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25/09/2002 n. 20 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/11/2002 n. 266;
- 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette ai sensi della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. ;
- 9) attesta di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 10) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 159 del 6/9/2011 e ss. mm. ii. e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 11) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 n. 38 e ss.mm.ii.;
- 12) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto e che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono essere indicati tutti i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa e di tutti i soci in caso di società di persone, nonché di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e di tutti i Direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno precedente all'espletamento della presente gara;
- 13) attesta di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
- 14) accetta, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme contenute negli atti di gara e nelle eventuali risposte ai quesiti;
- 15) attesta di aver preso esatta conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di prestazione del servizio;

16) attesta di aver, nel complesso, preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata, che possano avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

17) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio da erogare e di ritenerlo adeguato ai bisogni dell'utenza e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

18) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e-mail, fax, il cui utilizzo autorizza ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

19) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti, del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

b) Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del concorrente, dell'importo di € 15.000,00 corrispondente al 2% dell'importo presunto annuo dell'appalto, costituita:

1) in contanti, mediante bonifico con versamento sul conto corrente aperto presso l'Istituto di credito Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana BCC Credito di Viareggio, IBAN IT08B0872624800000000106382;

2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Dlgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del Dlgs. 24/02/1998 n. 58. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da primaria Banca o Compagnia di assicurazione e deve espressamente contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della associazione committente. La garanzia deve avere validità almeno di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. Detta cauzione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. La presentazione della cauzione provvisoria inferiore a quanto stabilito o priva delle caratteristiche richieste potrà costituire motivo di esclusione dalla valutazione dell'offerta. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della

stipula del contratto mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

c) per le associazioni temporanee di imprese:

in caso di associazione già costituita:

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante la indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;

in caso di associazione non ancora costituita:

- specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. La stessa dichiarazione deve comparire sulle polizze fideiussorie relative sia alla cauzione provvisoria che a quella definitiva.

per i consorzi

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia conforme all'originale;
- delibera dell'organo competente a norma di Statuto, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capo gruppo, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa nel consorzio.

In assenza di atto costitutivo dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio in caso di affidamento nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capo gruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione temporanea e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta.

d) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative

certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione

del legale rappresentante resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

e) dichiarazione rilasciata dalla Associazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove deve essere espletato il servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi di espletamento del servizio.

f) nel caso di consorzi stabili
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di affidamento del servizio i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati.

PLICO N. 2 - OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Nel presente plico su cui sarà apposta la dicitura " Offerta tecnico qualitativa "dovrà essere contenuto il progetto riportante l'indicazione dettagliata della soluzione tecnico/qualitativa (di consistenza massima di 50 pagine da intendersi fronte retro composte ciascuna di max 50 righe formato A4, carattere ARIAL 12, interlinea singola) proposta per l'esecuzione dei servizi. In relazione alle norme e precisazioni contenute nel presente documento e nell'allegato tecnico, il concorrente potrà proporre soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite anche in termini di compatibilità economica. Nel limite sopra indicato di consistenza massima di 50 pagine non saranno conteggiate le schede tecniche dei prodotti e/o macchinari nonché eventuali accordi di collaborazione. A conclusione dell'esposizione progettuale il concorrente dovrà riepilogare in una tabella riassuntiva le prestazioni che intende garantire per i singoli servizi (numero di persone, organizzazione dei turni, quantificazione delle ore per singolo profilo professionale e dei mezzi strumentali utilizzati) in modo da garantire una facile lettura dell'organizzazione proposta; le elaborazioni tecnico/organizzative proposte per i servizi da erogarsi sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per l'impresa affidataria. Il prospetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina con firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa concorrente (nel caso di costituendo RTI/consorzio, il progetto sarà siglato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento/consorzio) con l'indicazione di tutti i dati utili per la corretta individuazione della/e impresa/e e delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

PLICO N. 3 – OFFERTA ECONOMICA

Nel terzo plico recante all'esterno la dicitura " Offerta economica " sarà contenuta l'offerta economica redatta su fac-simile allegato al presente atto e sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (nel caso di costituendo RTI/consorzio ex art. 2602 del C.C. l'offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento/consorzio). Si consiglia di presentare l'offerta utilizzando il modello per la valutazione dell'offerta economica allegato al presente disciplinare che deve essere compilato in ogni sua parte; Comunque l'offerta economica può essere formulata anche in altro modo purché sia riferita alla totalità dei dati richiesti e nello stesso ordine. nell'offerta dovrà inoltre essere riportato il costo orario per le singole qualifiche professionali del personale impiegato nei servizi, costo orario che vincolerà l'impresa partecipante anche al fine di negoziare gli importi per eventuali servizi integrativi/aggiuntivi richiesti da parte della Associazione nel corso di vigenza dell'appalto.

7- Procedura di affidamento

L'affidamento del servizio sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla base sia dell'offerta economica sia del progetto qualitativo presentato dalle imprese partecipanti e dalle migliorie apportate, sia dalla comprovata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi opportunamente documentata. Il Consiglio di amministrazione può delegare il Presidente e alcuni consiglieri a chiedere alle Ditte offerenti eventuali chiarimenti, delucidazioni o giustificazioni in ordine all'offerta economica e al progetto presentato nell'ambito dei criteri fissati dal presente disciplinare.

8- Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi comprendente il periodo di prova, con decorrenza dal 01/01/2022. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza bisogno di ulteriore formalità. L'Associazione si riserva di procedere all'affidamento di servizi analoghi, anche parzialmente per singole prestazioni al medesimo soggetto affidatario per un importo complessivo e una durata ulteriore, pari al massimo di 36 (trentasei) mesi. L'affidatario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza del contratto alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente.

9 Variazione del contratto

Fermo restando quanto previsto al precedente punto sub 1 l'Associazione, in relazione alla presente procedura, si riserva altresì le seguenti facoltà e

l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare alle stesse condizioni senza pretesa di alcun sovrapprezzo o risarcimento forfettario:

- ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, di estendere o diminuire il servizio nella misura del cosiddetto quinto d'obbligo del valore dello stesso, alle medesime condizioni;
- di procedere altresì, per l'esecuzione di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale se :

1 Tali servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Associazione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

2 Il valore complessivo stimato dei contratti affidati per servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale.

L'Associazione potrà richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto iniziale dovute, nell'ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche con l'Azienda ASL Versilia Nord Ovest e/o con il Comune di Viareggio o altri comuni della Zona Versilia, senza che l'affidatario possa sollevare alcuna eccezione.

Conseguentemente, in tali casi, l'Associazione si riserva la facoltà di modificare le prestazioni relativamente ai moduli attivati con la presente procedura, senza che l'affidatario possa sollevare alcuna eccezione. Al fini di cui sopra l'Associazione si obbliga a comunicare tempestivamente all'affidatario le eventuali modifiche riguardanti l'inquadramento degli ospiti in uno dei moduli di cui alla D.G.R.T. n. 402/2004 ed eventuali modifiche o l'attivazione di nuovi servizi.

10 Revisione Prezzi

L'importo contrattuale sarà oggetto di rivalutazione annuale con la prima decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei dodici mesi dalla data di inizio del rapporto contrattuale, escluso il periodo di prova. La rivalutazione sarà disposta esclusivamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI) verificatosi nei dodici mesi precedenti all'applicazione della rivalutazione.

In caso di maggiori costi per l'affidatario derivanti da miglioramenti contrattuali intervenuti a favore del personale alle sue dipendenze, su motivata richiesta scritta, sarà possibile adottare provvedimenti di adeguamento, previa accurata istruttoria e confronto/negoziale fra le parti. Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data della relativa istanza.

Le clausole contenute nel presente punto escludono l'applicabilità dell'art. 1664 C.C. ed ogni altra forma di revisione del prezzo .

Si precisa, esclusivamente che il pagamento dei maggiori importi derivanti dalla revisione resta subordinata al riconoscimento dell'adeguamento annuale delle quote sanitaria e sociale da parte della Regione Toscana, dell'ASL e dei Comuni della Versilia.

11 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E' in ogni caso facoltà dell'Associazione di non procedere all'affidamento del servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se affidata, di non stipulare il contratto. L'offerta presentata vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Associazione e concesse dal concorrente.

12 Obblighi dell'impresa per la stipula del contratto

L'Associazione si riserva di verificare le dichiarazioni e la documentazione presentata dal concorrente nel plico n. 1.

L'affidatario è comunque obbligato:

- a) a fornire, entro il termine indicato dall'Associazione, la documentazione necessaria alla stipula del contratto tra cui:
 - a.1 dati necessari per la richiesta d'ufficio del certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL;
 - a.2 Documentazione degli adempimenti relativi all'applicazione del Dlgs. n. 81/2008;
 - a.3 Certificazione rilasciata dall'Amministrazione competente attestante l'adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. recante norme sul diritto al lavoro dei disabili.
- b) a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale annuo, al netto degli oneri fiscali nei termini e nei modi di cui al successivo punto 14; in difetto, ovvero qualora l'affidatario non stipuli, nei termini il contratto, verrà incamerata la cauzione provvisoria;
- c) a costituire le garanzie e le coperture assicurative d'obbligo e richieste dall'Associazione;
- d) ad iniziare il servizio inderogabilmente entro la data del 01/01/2022;
- e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

13 Stipulazione del contratto

Accertato il possesso dei requisiti dichiarati, l'affidatario sarà invitato a firmare il contratto di appalto alla data e all'ora indicata dall'Associazione. Se l'impresa affidataria non si presenterà per la stipula del contratto l'Associazione provvederà all'affidamento del servizio ad altro concorrente e ad incamerare la cauzione provvisoria.

14 Cauzione definitiva

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti l'impresa affidataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di affidamento al netto degli oneri fiscali nei modi previsti per la cauzione provvisoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia del debitore principale all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta. La cauzione definita dovrà essere costituita prima della stipulazione del contratto e sarà svincolata entro tre mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell'impresa affidataria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'impresa nonché per danni di qualunque natura provocati nell'esercizio della prestazione.

15 Avvio del servizio e garanzie

L'impresa affidataria è tenuta a dare avvio al servizio con decorrenza 01/01/2022. L'impresa dovrà garantire sempre e comunque la gestione dei servizi ad essa affidati in appalto. Nei casi di assenza del personale a qualunque titolo, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione a proprie spese così da assicurare l'effettiva prestazione delle previste ore di assistenza alla persona. L'impresa è a conoscenza che i servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della Legge 12/06/1990 n. 146, così come modificata dalla Legge 11/04/2000 n. 83 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione, così come delle eventuali modifiche, in particolare perciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e della associazione al quale l'impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole. Il mancato rispetto del presente punto comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo punto n 23 del presente documento.

16 Oneri dell'impresa affidataria per il personale impiegato nell'espletamento del servizio

L'impresa affidataria ha la responsabilità del proprio personale che deve essere dotato di cartellino di riconoscimento con fotografia e di opportuno vestiario rispondente a quanto previsto dalle norme antinfortunistiche; oltre alla fornitura del vestiario l'impresa si farà carico del lavaggio e della consegna dello stesso. Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare una divisa diversa dal personale addetto all'assistenza. L'impresa affidataria dovrà fornire al proprio personale i D.P.I. necessari per l'espletamento dei servizi affidati e quelli previsti dal Dlgs. n. 81/2008. L'impresa è tenuta, inoltre, ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della riservatezza e della correttezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti. Garantire altresì che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti. Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/servizio assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza contrattuale; gestisce autonomamente i turni di lavoro e garantisce, altresì, la sostituzione immediata di operatori assenti con altro personale di pari qualifica professionale. L'impresa si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Associazione, gli operatori, in caso di verificato e reiterato comportamento scorretto e lesivo degli interessi degli utenti nell'espletamento del servizio.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo indeterminato né a tempo determinato viene instaurato con l'Associazione e il personale dell'impresa, la quale, con il presente documento, sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta, solleva l'Associazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. L'impresa si impegna, a sue spese, a garantire l'aggiornamento professionale del proprio personale impiegato, nella misura eventualmente indicata nel progetto presentato in sede di offerta. A cura dell'impresa dovrà essere installato per il proprio personale, se richiesto dall'Associazione, un sistema di rilevazione e controllo delle presenze di tipo automatico i cui dati saranno resi disponibili anche all'Associazione al fine della comparazione e verifica della rispondenza dei turni di servizio al programma definito nell'offerta progettuale, ovvero a successive modifiche concordate tra le parti. L'impresa svolge l'attività ad essa affidata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore. L'impresa collabora con l'Associazione per l'attuazione dei programmi finalizzati alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione e il controllo delle attività oggetto dell'intervento nel pieno rispetto della privacy, nominando un responsabile per il trattamento dei dati. In particolare l'impresa deve tenere costantemente aggiornata la situazione di erogazione dei servizi con l'indicazione del

personale assegnato e delle ore stabilite e l'orario giornaliero di svolgimento delle prestazioni dovrà essere determinato con criteri funzionali ai servizi assegnati e dovrà comunque corrispondere a quanto specificato nel progetto presentato in sede di offerta. L'impresa è tenuta ad adottare e gestire una scheda mensile riepilogativa quale strumento di riscontro, registrazione e verifica dell'attività svolta, il cui schema e contenuti saranno concordati con l'Associazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, anti infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dell'impresa sono a carico della stessa che né è la sola responsabile. Su richiesta dell'Associazione l'impresa dovrà fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.

17 Coordinatore designato dall'impresa

L'impresa affidataria deve nominare un proprio coordinatore per i servizi oggetto dell'appalto dandone comunicazione all'Associazione con funzioni di coordinamento e controllo della gestione organizzativa dei servizi affidati. Il coordinatore coordina e sovrintende l'attività degli operatori in modo da garantire il corretto e continuo svolgimento delle attività e risponde del personale, a qualsiasi titolo, impiegato nei servizi. Attraverso la figura del coordinatore deve essere comunque assicurato il coordinamento di tutte le attività, comprese quelle effettuate da altre imprese facenti parte del consorzio di imprese o del RTI. Il coordinatore dovrà rapportarsi direttamente con il Direttore della struttura e con gli organi dirigenti dell'Associazione.

18 Subentro nelle attuali imprese appaltatrici del servizio

L'impresa affidataria si impegna e si obbliga ad assumere, nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti, il personale (soci, lavoratori e dipendenti a tempo indeterminato) che opera per conto delle attuali imprese appaltatrici nella gestione dei servizi dell'Associazione ed il cui rapporto lavorativo, a causa del nuovo affidamento, venga risolto dall'impresa cessante, fino a completamento dell'organico previsto. Nel caso in cui tali operatori non siano in possesso dell'attestato di formazione professionale, l'impresa si impegna a far frequentare a tali soggetti, se previsto, corsi di qualificazione e/o riqualificazione e, una volta che questi abbiano acquisito il titolo, a procedere a nuovo inquadramento in base al C.C.N.L. di categoria. Se alla data del subentro l'impresa cessante dovesse avere in carico personale a tempo determinato, l'impresa affidataria si impegna a verificare se sussista la possibilità, entro l'organico previsto, di assumere detti dipendenti precari.

19 Obblighi in materia di sicurezza

L'impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal "Patto per la Sicurezza e Regolarità del lavoro in Toscana" approvato con D.G.R.T. n 1025 del 27/12/2007 ed eventuali aggiornamenti.

L'impresa affidataria dovrà provvedere alla elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Resta a carico dell'impresa, prima dell'inizio dell'attività la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti previsti dal Dlgs. n. 81/2005. In particolare l'impresa prima dell'inizio dell'attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto, corredato anche della valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato e delle misure di prevenzione e protezione da consegnare all'Associazione; in particolare dovrà essere comunicato all'Associazione il nome del Datore di lavoro, del medico competente, nonché del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.

L'Associazione si riserva di verificare il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'impresa, in collaborazione con il Direttore della struttura, si impegna, a predisporre un piano di gestione delle emergenze nella eventualità di incidenti causati da : terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, eventi pandemici ecc. ecc., nel rispetto della vigente normativa. L'impresa si impegna a presentare all'Associazione entro 30 giorni dall'avvio del servizio il Manuale previsto dal Dlgs. n. 155/1997 e ss.mm.ii., dettante norme per la sicurezza ed igiene alimentare (HACCP), tenendo conto del manuale in possesso dell'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto a carico dell'Associazione per gli obblighi di cui al presente punto.

20 Obblighi Assicurativi

L'impresa deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, le cautele, le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e la incolumità degli anziani assistiti e del proprio personale così da evitare danni a cose. L'impresa è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a cose o a persone in dipendenza dell'espletamento del servizio. A tale scopo l'impresa affidataria dovrà munirsi, a proprie spese, delle seguenti polizze assicurative nelle quali dovrà essere inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Associazione:

a) Polizza assicurativa per i locali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione dall'Associazione, contro i danni da incendio, da rischio locativo,

esplosioni, scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave e da danni che possano subire i beni dell'Associazione in conseguenza della normale attività svolta dall'impresa rientranti in questa tipologia (ad es. danni da spargimenti di acqua). Ai fini della polizza il valore dell'immobile e degli impianti fissi affidati dalla associazione all'impresa, viene stabilito in € 12.000.000,00 e il valore delle attrezzature e degli arredi in € 500.000,00.

b) Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Associazione e tutti i dipendenti della medesima o quelli ad essi equiparati), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale minimo di garanzia non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- danni causati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o collaboratori non dipendenti, di cui l'impresa si avvale, incluse le loro responsabilità personali;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'impresa si avvale) dei beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- danni indiretti subiti dall'associazione in conseguenza di sinistro garantito in polizza;

c) Polizza Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R C O) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori operatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa si avvalga, comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione a danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, debbono essere prodotte dalla impresa affidataria all'Associazione prima della stipulazione del contratto; le quietanze relative alle annualità successive debbono essere prodotte all'Associazione alle relative scadenze pena la risoluzione di diritto del contratto. In caso di sinistri, con eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'impresa. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del

servizio affidato. In difetto vi provvederà l'Associazione addebitando all'impresa il costo maggiorato del 25% a titolo di spese generali.

21 Corrispettivo e modalità di pagamento

L'impresa provvederà a fatturare mensilmente il costo sulla base dei servizi effettivamente prestati e del progetto predisposto in sede di offerta. A tale riguardo l'importo complessivo annuo verrà rapportato a mese con la eventuale aggiunta di servizi aggiuntivi/integrativi formalmente richiesti dall'Associazione seguendo la sotto indicata aggregazione:

Tipologia eventuali servizi aggiuntivi/integrativi	N° Ore Prestate	Importo Orario	TOTALI
Assistenza di base alla persona			
Servizio Infermieristico			
Servizio di riabilitazione motoria			
Servizio di animazione			
Servizio di pulizia ambienti			
Servizio Lavanderia e guardaroba			

Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo con le ore di servizio effettivamente prestato al fine controllare la rispondenza al progetto e ai parametri stabiliti nell'allegato tecnico.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà entro 120 giorni (centoventi) dal ricevimento della fattura; alla presente procedura si applicherà il saggio degli interessi legali vigente al momento del verificarsi dell'inadempimento e ciò in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del Dlgs. 9/10/2001 n. 231. Le suddette clausole saranno oggetto di esplicita sottoscrizione da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 1341 del C.C. L'Associazione, al fine di garantirsi, in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per lo svolgimento del servizio, ha la facoltà di sospendere i pagamenti all'impresa cui siano state contestate inadempienze sino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione

di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente documento e dal contratto. L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ii; deve quindi utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva. Al fine dell'applicazione della normativa richiamata l'Impresa si impegna a comunicare all'Associazione gli estremi del conto corrente e le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso.

22 Divieto di cessione e di subappalto

E' vietata la cessione da parte dell'impresa dell'appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il pagamento dei danni subiti dall'Associazione salvo quanto previsto all'art. 116 del C.C. E' consentito il subappalto per i servizi di pulizia e sanificazione ambientale, servizio di lavanderia e guardaroba (che comunque deve essere all'interno della struttura). Le imprese concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte di servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto. In caso di subappalto l'impresa è obbligata a trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate: Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali, beni di consumo e l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

23 Contestazioni e penali

L'impresa è soggetta a penalità quando ponga in essere inadempienze nella gestione del servizio e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio erogato, assicuri una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio (come numero e/o qualifica), non ottemperi alle prescrizioni del presente documento e dell'allegato tecnico nonché al progetto presentato in sede di gara. Qualunque reclamo rilevato dall'Associazione sarà contestato per iscritto e l'impresa dovrà rispondere entro 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni; qualora non siano ritenute sufficienti dall'Associazione verrà applicata una penale oscillante da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ciascun inadempimento. Dopo l'applicazione di tre penali, gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali, saranno raddoppiati. Le penali verranno portate in deduzione sui crediti vantati dall'impresa o sulla cauzione. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 50% dell'importo annuale dell'appalto è facoltà dell'Associazione richiedere la risoluzione anticipata del contratto, con incameramento della cauzione salvo richiesta di maggiori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

24 Periodo di prova/ Risoluzione del contratto

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di confermare o meno l'affidamento della gestione a conclusione di un periodo di prova di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile per altri 3 (tre) mesi. In detto periodo sarà verificata l'adeguatezza qualitativa dell'impresa, del suo apparato organizzativo e delle persone impiegate nello svolgimento del servizio rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta. La mancata conferma deve essere motivata come:

- l'incompletezza delle forme e delle modalità di attuazione del progetto di gestione;
- il carente coordinamento degli apporti corrispondenti ai diversi servizi;
- le gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- il cattivo andamento della gestione e l'insoddisfazione degli ospiti e dei loro familiari.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le seguenti fattispecie:

- a) mancata elaborazione ovvero mancato adeguamento di quanto richiesto dagli organi preposti per l'ottenimento/mantenimento dell'accreditamento;
- b) interruzione non motivata del servizio;
- c) fallimento dell'impresa e sottoposizione della stessa alle procedure derivanti da insolvenza;
- d- in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie riconducibili all'attività dell'impresa; inosservanza delle norme relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo dei requisiti; mancata applicazione al personale dipendente del contratto collettivo di lavoro; danni agli ospiti, all'associazione e ai beni di sua proprietà derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza; utilizzo di materiali in difformità a quanto dichiarato in offerta;
- e) perdita dei requisiti previsti richiesti per partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio;
- f) cessione o subappalto del contratto non autorizzato;
- g) reiterate applicazioni di penalità, così come previsto al precedente punto 23;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente documento.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Associazione determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'impresa. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Associazione di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente; a quest'ultima saranno addebitate le spese

sostenute in più dall'Associazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove, questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'impresa; nel caso di minore spesa nulla sarà dovuto all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

25 Controversie contrattuali

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra l'Associazione e l'impresa il foro competente è quello di Lucca. Ai sensi dell'art. 241, comma 1bis, del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

26 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente documento. L'impresa affidataria dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dalla citata normativa nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio affidato.

Associazione Caritativa
Casa di Riposo
Sacro Cuore di Gesù ONLUS
La Presidente
Prof.ssa Elisabetta Urbano